



## Regolamento europeo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)

### Premessa

Il regolamento CE n. **1005/2009** del 16/09/2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE serie L 286/1 del 31/10/2009 definisce norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono che sono chiamate "sostanze controllate" o ODS (Ozone Depleting Substances).



Il regolamento fissa quali debbano essere le modalità per la comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e quali gli adempimenti per la importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono dalle ODS.

### Quali sono le "sostanze controllate" o "ODS"

Le sostanze controllate o "ODS", inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate portano questo nome perchè sono in grado di distruggere le molecole di ozono trasformandole in semplice ossigeno, assottigliando così lo strato di ozono stratosferico.

Le ODS, sono sostanze caratterizzate all'avere sempre almeno un atomo di cloro o di bromo all'interno della loro molecola e sono divise convenzionalmente in nove gruppi:

- Clorofluorocarburi (CFC)
- Altri clorofluorocarburi
- Halon
- Tetracloruro di carbonio (CTC)
- Tricloroetano (TCA)
- Bromuro di metile (MB)
- Idrobromofluorocarburi (HBFC)
- Idroclorofluorocarburi (HCFC)
- Bromoclorometano (BCM)

Le sostanze ODS che riducono lo strato di ozono e che pertanto sono soggette alla regolamentazione sono elencate nell'allegato I del regolamento CE 1005/2009 e riportate nel documento Safety Info n° 09-2010, redatto dal Servizio di prevenzione.

### Cosa prevede il regolamento

Per quanto riguarda la produzione, l'immissione sul mercato di sostanze controllate ODS e di apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, il regolamento prevede:

- divieti per la produzione di sostanze ODS, la loro immissione sul mercato e il loro utilizzo ed anche per

l'immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

A fronte di tali divieti sono ammesse delle deroghe sia per la produzione che per l'impiego di sostanze "ODS".

- tempistica della messa al bando delle ODS. La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze controllate sono ormai vietate da tempo, fatta eccezione per alcune particolari applicazioni degli Idroclorofluorocarburi (HCFC) e del bromuro di metile per le quali sono previste le seguenti scadenze:
  - 18 marzo 2010: immissione sul mercato e uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all'esportazione. Il bromuro di metile può in ogni caso essere impiegato solo in siti approvati dall'autorità competente;
  - 31 dicembre 2014: uso ed immissione sul mercato di HCFC riciclati o rigenerati limitatamente alla manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti gli HCFC sono vietati.

In ogni caso, tenuto conto di tutte le possibili deroghe, la produzione degli HCFC sarà consentita fino al 31 dicembre 2019 e con essa anche l'esportazione al di fuori della Comunità Europea.

Per quanto riguarda il controllo delle emissioni di sostanze ODS, il Regolamento stabilisce:


- regole per il recupero e la distruzione di sostanze controllate che sono contenute in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell'aria o sistemi di protezione antincendio;
- regole per il controllo di possibili fughe ed emissioni di sostanze controllate. In particolare è previsto che
  - le **varie imprese/enti** devono adottare tutte le misure precauzionali praticabili per evitare o ridurre al minimo fughe accidentali di sostanze "ODS";
  - le **imprese** che **gestiscono** apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento, pompe d'aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio che contengono "ODS" devono rispettare procedure definite.

In particolare, dovranno svolgere operazioni per la verifica di possibili fughe di sostanze "ODS" con le seguenti scadenze predefinite:

- almeno ogni 12 mesi se la carica di fluido è pari o superiore a 3 kg di ODS;
- Almeno ogni 6 mesi se la carica di fluido è pari o superiore a 30 kg di ODS;
- Almeno ogni 3 mesi se la carica di fluido è pari o superiore a 300 kg di ODS.

## Quando è possibile impiegare sostanze ODS

Secondo le indicazioni comunitarie, l'impiego delle sostanze ODS in deroga ai divieti imposti è consentito per **usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi** nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento



I due articoli nello specifico prevedono che:

- Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate, in deroga, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;
- Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve registrarsi presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.
- Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo.
- A decorrere dal 1 luglio 2010 i contenitori di sostanze ODS riporteranno un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi.
- I produttori e gli importatori che riforniscono l'impresa che impieghi ODS o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, devono dichiarare alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie
- Le sostanze controllate ODS per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi - diverse dagli idroclorofluorocarburi - possono essere prodotte o importate da soggetti in possesso di licenza rilasciata dalla Commissione;

## Quali sono gli usi essenziali di laboratorio

Le guide esplicative pubblicate dalla Comunità europea chiariscono che cosa si intenda per usi essenziali di laboratorio:

*"Un uso è considerato essenziale soltanto se non esiste un'alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile, oppure se l'alternativa è meno accettabile dal punto di vista ambientale e della salute. Non esiste un elenco tassativo di usi di laboratorio consentiti delle ODS. La sussistenza delle condizioni in base a cui un uso si configura come essenziale deve essere valutata nell'ambito dell'analisi generale dei rischi che deve obbligatoriamente essere effettuata prima dell'utilizzo delle sostanze pericolose (ad esempio a norma della*

*direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)"*.

La stessa guida precisa che vi sono anche degli impieghi che non possono essere considerati come essenziali di laboratorio per i quali pertanto non vale la deroga prevista. Tali impieghi sono dettagliatamente riportati nel documento SafetyInfo n° 10-2010 disponibile on-line nel sito internet del Servizio, alla sezione IRIS, strumenti informativi.

## Adempimenti da attuare in caso di impiego di ODS per usi essenziali di laboratorio

Un Ente, inteso come persona fisica o giuridica, che intende avvalersi della deroga prevista per gli usi di laboratorio e a fini di analisi delle sostanze controllate, diverse dagli idroclorofluorocarburi, è tenuto a registrarsi nella banca dati delle ODS per usi di laboratorio (Laboratory-ODSdatabase) per farsi attribuire un numero di identificazione.

Al termine della procedura di registrazione verrà rilasciato un numero di identificazione (numero ID), che attesta la registrazione dell'Ente titolare e l'autorizzazione all'uso o alla commercializzazione di ODS per usi di laboratorio o a fini di analisi.

La vendita di sostanze ODS per usi di laboratorio e a fini di analisi nel mercato comunitario sarà consentita esclusivamente dietro presentazione di un numero ID da parte del cliente.

### Per maggiori informazioni

Commissione europea ambiente (web):

<http://ec.europa.eu/environment/ozone/index.htm>

Ministero dell'ambiente (web):

<http://www.minambiente.it/>

Sezione Aria → Inquinamento atmosferico → Sostanze ozono lesive

### Materiale informativo:

In relazione all'argomento specifico, Il Servizio di prevenzione e protezione d'Ateneo ha realizzato una serie di materiali informativi disponibili on-line nel sito internet del Servizio, alla sezione IRIS, strumenti informativi:

<http://safe.uniud.it/iris.asp?caso=G44>

**SafetyInfo 09-2010: Elenco delle sostanza controllate ODS**

**SafetyInfo 10-2010: Attività di laboratorio per le quali è vietato l'uso delle sostanze controllate (ODS)**

**Servizio di prevenzione e protezione d'Ateneo**

Responsabile ing. Gino Capellari

Via T. Petracco, 8 – 33100 Udine

vox. +39 0432 556418

fax: + 39 0432 556888

mail: [spp@uniud.it](mailto:spp@uniud.it)

web: <http://safe.uniud.it/indice.asp>